




Regione Molise

Dipartimento II

*Risorse Finanziarie - Valorizzazione Ambiente e
Risorse Naturali – Sistema Regionale e Autonomie*

Locali

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali



Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(P.A.U.R.)

art.27-bis D.lgs 152/2006 e.ss.mm.ii.

Terza seduta della Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione dell'adeguamento del polo impiantistico di Guglionesi (CB) manutenzione straordinaria (Impianto di Selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento (Discarica per rifiuti non pericolosi) proposto dalla FOGLIA Umberto s.r.l. - con sede legale in Macerata C.A.P. 62100, c.da Pieve 8/D -

Campobasso, 18 marzo 2019

Con nota n. 27084 del 05-03-2019 il Dirigente Supplente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha convocato, per il giorno 18 marzo 2019 la terza seduta della conferenza dei servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Verificata la presenza dei partecipanti si dichiarano aperti i lavori della terza Conferenza dei Servizi (Allegato n. 1).

Ad apertura seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, il Direttore del II Dipartimento della Regione Molise richiama lo stato di fatto del procedimento:

La FOGLIA Umberto srl ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in data 30.11.2017, prot. reg. n. 138415.

La Società ha dichiarato che l'intervento proposto rientra nella tipologia individuata alla lettera p) dell'Allegato III del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii inerente "le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"

Ha richiesto, inoltre, l'acquisizione dei seguenti titoli ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva dell'autorizzazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo (a cura della Regione Molise - ARPA Molise);

Autorizzazione Integrata Ambientale (a cura della Regione Molise - ARPA Molise);

Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.146 del D. Lgs n.42/2004 (Regione Molise - Soprintendenza Ministero Beni Culturali);

Autorizzazione riguardante il vincoli idrogeologico di cui ai R.D. n. 3267/1923 e D.P.R. n.616/1977 (a cura della Regione Molise);

Autorizzazione ex art 208 del D. Lgs 152/2006 per attività D1; D8-D9; R1 (a cura della Regione Molise - ricompresa in AIA);

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (a cura della Regione Molise - ricompresa in AIA);

Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (a cura della Regione Molise - ricompresa in AIA);

e dei seguenti titoli abilitativi:

Permesso di Costruire DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

All'istanza è stata allegata la documentazione amministrativa e tecnica utile per l'istruttoria della Valutazione di Impatto Ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale e per il rilascio degli altri pareri e titoli abilitativi.

Con nota prot. n. 144503 del 14.12.2017, il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, verificato presso ARPA Molise, l'avvenuto pagamento del contributo dovuto per le istruttorie, ha comunicato a tutti i Soggetti competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito WEB.

La comunicazione succitata è stata inviata a:

Direzione Dipartimento regionale IV;

Servizio regionale Tutela Ambientale;

Servizio regionale Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;

Servizio Gestione Territoriale e Paesaggistica;

Ufficio Funzioni Delegate Autorità di Distretti

ARPA Molise Staff VIA-AIA;

Provincia di Campobasso;

Comune di Guglionesi;

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Molise

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise;

Distretto Idrografico Appennino Meridionale ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno;

per conoscenza alla Foglia Umberto srl.

La verifica della adeguatezza e completezza della documentazione condotta, dai Soggetti competenti ad esprimersi sul procedimento, nei trenta giorni successivi il deposito sul sito WEB regionale della documentazione, ha avuto il seguente esito:

ARPA MOLISE staff AIA esito positivo comunicato con nota acquisita al prot. n. 144386 del 13.12.2017;

ARPA MOLISE staff VIA richiesta integrazioni *shape file* acquisita al prot. reg. n.1568 del 05.01.2018;

Regione Molise Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica richiesta di specifiche documentali prot. n. 2228 del 08.01.2018;

Provincia di Campobasso trasmissione del parere di competenza prot. n.4838 del 10.01.2018;

L'integrazione richiesta dal Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica è stata trasmessa dalla Società Foglia Umberto srl con nota prot. n.17732 del 05.02.2018;

La documentazione integrativa è stata pubblicata sul sito WEB regionale;

La pubblicazione all'Albo Pretorio della Regione Molise dell'avviso di evidenza pubblica della durata di sessanta giorni che tiene luogo anche delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, è stata comunicato alla Direzione del IV Dipartimento regionale, al Comune di Guglionesi, ad ARPA Molise, a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento e per conoscenza alla Foglia Umberto srl, con nota prot. n. 19638 del 08.02.2018;

Nel periodo di evidenza pubblica decorso dal 08.02.2018 al 09.04.2018 non sono pervenute, da parte del pubblico interessato, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione di Incidenza Ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Il Servizio regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica ha formulato, con nota prot. n. 34605 del 12.03.2018 alla sezione di Campobasso della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Molise la proposta di provvedimento paesaggistico favorevole sull'intervento proposto dalla Società Foglia Umberto srl;

Il Servizio regionale Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 50050 del 10.04.2018, ha invitato ARPA Molise delegata all'istruttoria tecnica dei procedimenti VIA; VINCA ed AIA a richiedere alla Società Proponente, se dovute, integrazioni di merito istruttorio entro il giorno 09.05.2018 (trenta giorni dalla scadenza; in data 09.04.2018, della consultazione);

ARPA Molise, staff VIA, ha richiesto alla Foglia Umberto s.r.l. integrazioni di merito istruttorio con nota prot.n. 62086 del 09.05.2018;

ARPA Molise, staff AIA, ha richiesto alla Foglia Umberto s.r.l. integrazioni di merito istruttorio con nota prot.n. 62735 del 10.05.2018;

Il Servizio regionale Valutazioni Ambientali ha comunicato, con nota prot. n. 63461 del 11.05.2018, alla Società Foglia Umberto srl, le integrazioni richieste dagli staff VIA/AIA di ARPA Molise assegnando un termine di 30 giorni per la consegna delle stesse

la Foglia Umberto s.r.l. ha richiesto con comunicazione prot. n. 73566 del 05.06.2018, una proroga di 90 giorni per la consegna della documentazione integrativa, a partire dai termini di scadenza indicati nella nota succitata;

Il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, ha concesso, con comunicazione alla Società proponente n.80254 del 19.06.2018, la proroga richiesta per l'invio della documentazione integrativa;

la Foglia Umberto s.r.l. ha presentato le integrazioni di merito richieste dagli staff AIA e VIA di ARPA Molise con nota acquisita la prot. n. 97939 del 23.07.2018;

Il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, in accordo con la struttura tecnica VIA-AIA di ARPA Molise, ha disposto, con nota prot. n. 102277 del 01.08.2018, l'evidenza pubblica (ai sensi del punto 5 dell'art.27-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) della documentazione integrativa;

la pubblicazione all'Albo Pretorio della Regione Molise del nuovo avviso di evidenza pubblica della durata di trenta giorni, a partire dal 03.08.2018 è stata comunicata a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 102882 del 03.08.2018;

nel periodo di nuova evidenza pubblica, decorso dal 23.05.2018 al 22.06.2018, non sono pervenute, da parte del pubblico interessato, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione di Incidenza Ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

L'Ufficio delegato Autorità di Distretti, presso il Dipartimento IV della Regione Molise, ha rilasciato parere con nota prot. n. 110967 del 30.08.2018, evidenziando che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere;

Il Servizio regionale Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 115939 del 11.09.2018, ha convocato, per il giorno 24 settembre 2018 la prima seduta della conferenza dei servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale.

Per la realizzazione dell'intervento è già stato proposto parere e trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise dal Servizio regionale Gestione Territoriale e Paesaggistica, Tecnico e Geologico ribadito con comunicazione prot. n. 118242 del 17.09.2018.

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 120948 del 24.09.2018 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise ha confermato, con prescrizioni, il parere positivo proposto dalla Regione Molise.

Il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria è stato notificato a tutti i Soggetti attori della Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 123400 del 28.09.2018.



Il Comune di Guglionesi, con nota acquisita al prot. reg. n. 126364 del 05.10.2018, ha evidenziato che il Permesso di Costruire è sostituito dall'AIA e che pertanto il Comune è chiamato ad esprimersi in seno alla Conferenza indetta per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale. Il Comune di Guglionesi aveva inviato una nota informativa in data 25.08.2017 prot. n. 96044, circa la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in argomento, nella stessa sono indicati i tempi, 31.08.2019, previsti per l'esaurimento della discarica.

In riscontro alla succitata nota del Comune di Guglionesi, in data 09.10.2018, il Servizio regionale Valutazioni Ambientali ha richiesto all'ufficio tecnico comunale un documento istruttorio, da acquisire in Conferenza dei Servizi, inerente gli aspetti urbanistici, edilizi e sanitari e comprensivo di eventuali prescrizioni.

Con nota prot. n. 128279 del 10.10.2018, il Servizio regionale Valutazioni Ambientali ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 15.10.2018. Per la riunione sono stati invitati la Società proponente, ARPA Molise, la Provincia di Campobasso, il Servizio regionale Tutela Ambientale, ed il Comune di Guglionesi.

Le risultanze del Tavolo Tecnico su descritto, sono state inoltrate ai Soggetti competenti con nota prot. n. 131660 del 17.10.2018.

Il Servizio regionale Tutela Ambientale con nota prot. n. 133123 del 19.10.2018 ha espresso precisazioni in esito alla trasmissione del verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria.

Con nota prot. n. 134288 del 23.10.2018 il Servizio regionale Valutazioni Ambientali ha trasmesso le precisazioni del Servizio regionale Tutela Ambientale, di cui al punto precedente, a tutti Soggetti attori della Conferenza dei Servizi.

In data 16.11.2018, con nota acquisita al prot. reg. n. 145981, la Società Foglia Umberto srl ha trasmesso delle integrazioni volontarie inerenti il Piano di Utilizzo delle Terre di Scavo.

Il deposito delle integrazioni sul sito web regionali è stato comunicato, ai soggetti competenti, con nota prot. n. 148002 del 21.11.2018.

Con nota prot. n. 154774 del 05.12.2018 il Dirigente del Servizio regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica ha espresso parere favorevole sulla documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Società proponente.

Il Servizio regionale Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 160184 del 17.12.2018, ha convocato, per il giorno 15 gennaio 2019 la seconda seduta della conferenza dei servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale.

Con nota prot. n. 893 del 04.01.2019 il Servizio regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica ha comunicato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 190001/cb, con l'obbligo di rispettare anche le prescrizioni contenute nei pareri della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise.

Di seguito una breve sintesi della seduta della seconda Conferenza dei Servizi

La coordinatrice dello staff AIA di ARPA Molise ha fatto pervenire la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 4829 del 14.01.2019 con la quale informa dell'indisponibilità, per sopraggiunti motivi istituzionali, a partecipare alla Conferenza dei Servizi. Dichiara, che la relazione istruttoria AIA è in fase di elaborazione.

Il Direttore del Servizio regionale Valutazioni Ambientali, invita quindi il coordinatore dello staff VIA di ARPA Molise a riferire sullo stato della istruttorie inerenti le procedure VIA, che, si ricorda è vincolante per il procedimento.

Il dottor Principi, referente per lo staff VIA, riferisce che a seguito delle modifiche inoltrate dalla Società si rende necessario l'aggiornamento del SIA e il coordinamento delle procedure VIA ed A.I.A., che saranno, presumibilmente, concluse entro 40-45 giorni dalla seduta odierna, in considerazione della complessità che richiede l'istruttoria AIA.

La Conferenza dei Servizi acquisisce il contributo espresso dal rappresentante della Società, Geol. L. Taddei, il quale espressamente richiede la bozza dell'istruttoria AIA con qualche giorno di anticipo rispetto alla prossima seduta.

Il rappresentante del Servizio Fitosanitario Regionale – Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste presenta il parere idrogeologico rilasciato ad ottobre 2018. Si prende atto del parere favorevole e si chiede di aggiornare lo stesso ricomprendendo le integrazioni relative al piano di utilizzo delle terre e Rocce da scavo.

Il Direttore del Servizio regionale Valutazioni Ambientali invita quindi il Delegato del Comune di Guglionesi a produrre il Permesso di Costruire o in alternativa una relazione urbanistica.

Preso atto dello stato di fatto delle istruttorie in corso si aggiorna, d'intesa con tutti i presenti il cronoprogramma dei lavori, stabilendo la convocazione della prossima seduta della Conferenza dei Servizi, alla trasmissione delle istruttorie VIA ed AIA, per fine febbraio- inizio marzo.

Con nota n. 33722 del 17-03-2019 il Servizio Fitosanitario Regionale – Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste ribadisce il parere favorevole espresso con nota n. 13642 del 18-10-2019. (Allegato n. 2)

Il Coordinatore della Staff VIA illustra la cronistoria dell'iter amministrativo e delle autorizzazioni già pervenute per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in oggetto.

Successivamente il Coordinatore dello Staff VIA illustra la Relazione istruttoria VIA affrontando i vari punti:

- a) *Emissioni*: ritiene soddisfacente lo studio dei venti presentato dalla Società, in considerazione che l'abbancamento di rifiuti in discarica andrà nel corso degli anni diminuendo, con l'aumento della percentuale di raccolta differenziata atteso in regione in modo generalizzato. Inoltre, anche la diminuzione di rifiuti organici provocherà la diminuzione delle sostanze odorigine con minore effetto sulle emissioni;
- b) *Suolo*: si ritiene che le emissioni producano pochi effetti sulle colture stagionali circostanti l'impianto, in considerazione anche dei monitoraggi presentati nel corso degli anni. Si propone il coordinamento successivo con il Piano di Monitoraggio dell'AIA per i campionamenti da eseguire a cura di Arpa Molise.

La Conferenza dei Servizi concorda di eseguire la verifica del sottosuolo, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per decidere il punto O prima di iniziare l'abbancamento.

Inoltre i carotaggi da eseguire dovranno essere conformi alla procedura prescritta da ISPRA per il campionamento di fondo. L'illustrazione della Relazione Istruttoria VIA si conclude con il giudizio positivo.

Si prosegue con l'illustrazione da parte della Coordinatrice dello Staff AIA della Relazione Istruttoria AIA.

La Società chiede la deroga per la copertura definitiva della discarica con la posa in opera di un ridotto spessore di argilla con materiale geocomposito. La richiesta non viene accettata.

La Società rettifica il valore del peso dell'unità di volume medio dei rifiuti già comunicato da 1.1 t/m³ a 0.9 t/m³.

La Società chiede di eliminare il trattamento di grigliatura per le ulteriori acque di seconda pioggia scolanti sulle superfici scoperte dell'impianto IPPC codice 5.3, lettera a). La richiesta viene accettata.

La Società chiede di inserire una specifica nel presente verbale: *“per quanto concerne il sistema di regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche al reticolo delle acque superficiali, riferito all'impianto di discarica (codice IPPC 5.4), si prende atto del giudizio di conformità delle soluzioni progettuali alle indicazioni contenute nel Piano Tutela Acque della Regione Molise ed alla direttiva scarichi (Circolare n. 14743 del 08-02-2017 del Servizio Tutela Ambientale)”*.

Conseguentemente, le c.d. “acque di prima pioggia” (rif. Lettera “c” delle Norme Tecniche del Piano Tutela Acque e della direttiva scarichi) risulteranno oggetto di trattamento prima dello scarico in acque superficiali, mentre le “acque meteoriche di dilavamento (rif- lettera “d” delle Norme Tecniche del Piano Tutela Acque e della direttiva scarichi)” ovvero derivanti da superfici scolanti non oggetto di contaminazione, come indicato dalla stessa direttiva, non risulteranno sottoposte a trattamento.


La Società si riserva successivamente di inviare il nuovo quadro economico per il calcolo della tariffa da applicare per il conferimento dei rifiuti in discarica, in ragione delle modifiche intervenute nel corso dell'iter autorizzativo, per definire tale aspetto chiede di acquisire anche il rapporto istruttorio VIA.


Al presente verbale si acquisiscono le seguente documentazioni:

- 1) Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". (Allegato n. 3)
- 2) Il calcolo delle Tariffe Istruttorie IPPC – D.M. 24-04-2008; (Allegato n. 4)
- 3) Il parere rilasciato dal Comune di Guglionesi (CB). (Allegato n. 5)

La Conferenza dei servizi si conclude con il parere positivo unanime per il rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale da sottoporre alla Giunta Regionale ai sensi della legge regionale 21/2000 e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.













Il presente verbale viene sottoscritto dai partecipanti aventi titolo, unitamente al Capo Dipartimento II della Regione Molise.

REGIONE MOLISE
CAPO DIPARTIMENTO II

ING. MASSIMO PILLARELLA



ARBA MOLISE
STAFF VIA
COORDINATORE
Dott. BERNARDINO PRINCEPI

Alvarado
Ally. Kelly


Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art.27-bis del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 104/2017 - Progetto per l'adeguamento del Polo Impiantistico di Guglionesi (CB). Manutenzione straordinaria (impianto di selezione) ed ampliamento bacino di smaltimento (discarica per rifiuti non pericolosi) da realizzare nel comune di Guglionesi (CB) - ditta FOGLIA Umberto s.r.l.-

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 18.3.2019

ENTE	FIRMA DEL REFERENTE	RECAPITO
FOGLIA UMBERTO S.R.L. VIA PIEVE M.R. MC		336 636266
COMUNE DI GUGLIONESI (RUP)		335/8255594
COMUNE DI GUGLIONESI SINDACO		339.7746964
FOGLIA UMBERTO SRL TECNICO	MARCO PIACITELLI 	3293489870
FOGLIA UMBERTO CONSULENZA/PROGETT.		330-913633
AMORUS DANIELE REGIONE MOLISE		
DI LUDOVICO ALBERTO REGIONE MOLISE		
GEREMIA GIUSEPPE REGIONE MOLISE		
GIUSEPPE CARUSO ARPA MOLISE		0874 442655 caruso@arpamolise.it
ARPA MOLISE MARIA GRAZIA CERROMI		3204337880 cerroni.arpamolise@gmail.com
REGIONE PIEVE HERFANIA		0874/422387
REGIONE MOLISE MASSIMO PILLAVELLA		3926320022 bes.pillavella@regione.molise.it

Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art.27-bis del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 104/2017 - Progetto per l'adeguamento del Polo Impiantistico di Guglionesi (CB). Manutenzione straordinaria (impianto di selezione) ed ampliamento bacino di smaltimento (discarica per rifiuti non pericolosi) da realizzare nel comune di Guglionesi (CB) - ditta FOGLIA Umberto s.r.l.-
CONFERENZA DI SERVIZI DEL 18.3.2019

ENTE	FIRMA DEL REFERENTE	RECAPITO
ARPA Molise		0874/492626
ARPA MOLISE BERNARDINA PRINCIPI		3666016119



REGIONE MOLISE
II) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE
AMBIENTE E RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E
AUTONOMIE LOCALI
Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e
delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
 Ufficio Vincolo Idrogeologico

Responsabile dell'Ufficio: Nicola Pappalardi
e-mail: pappalardi.nicola@mail.regione.molise.it
Via G. Vico n. 4 - 86100 CAMPOBASSO
Direttore del Servizio Nicolina Del Bianco
e-mail: delbianconicolina@mail.regione.molise.it

Al Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
 Via N. Sauro n. 1
 CAMPOBASSO

E p.c. Alla Regione Carabinieri Forestale "Molise"
 Gruppo di Campobasso
 Via Tiberio, 95
 86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: Comuni di Guglionesi - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) - Progetto per l'adeguamento del polo impiantistico - Manutenzione straordinaria (Impianto di selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento (Discarica per rifiuti non pericolosi. Località Imporchia - Vallone Cupo foglio di mappa n. 8 particelle nn. 68,82,83, 127,137,138, 148 (parte), 165 e 166 (parte)- Parere idrogeologico per le aree vincolate ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 - Dichiarazione art. 20 del R.D. 1126/26 - Conferenza di servizi del 18/03/2018 ore 10.00 - Parere -

Con nota n. 13642 del 18/10/2019, la Regione Carabinieri Forestale Gruppo di Campobasso, comunicava nulla-osta agli interventi di cui all'oggetto dal punto di vista idrogeologico di cui all'art. 20 del R.D. 1126/26 alle seguenti condizioni:

- vanno osservate tutte le indicazioni contenute nella documentazione progettuale dei tecnici del gruppo di lavoro: Arch. Pasquale Pezzoli, Ing. Marco Piancatelli, geol. Piergiacomo Beer, Agr. Donato Palermo, Archeol. Lidia Di Giandomenico, Chim. Domenico Lucarelli e del Dott. Geol. Luciano Taddei;
- durante i lavori non vanno creati dislivelli con i terreni limitrofi;
- le acque vanno regimate in modo da non arrecare danni a terreni altrui e le stesse vanno opportunamente convogliati in canali e/o fossi vernili esistenti;
- l'eventuale materiale di risulta va smaltito così come previsto dalla normativa vigente.

In sede di conferenza di servizi tenutasi in data 15/01/2018 si constatava però che tale parere non era aggiornato all'ultima elaborazione progettuale che prevede una revisione sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo (elaborazione Novembre 2018).

Su informazioni aggiornate, alla integrazione progettuale, fornite dalla Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", Gruppo di Campobasso, nota n. 1252 del 29/01/2019, per l'area di scavo e di deposito oggetto di intervento (foglio n. 8 particelle nn. 68, 82, 83, 127,137, 138, 148 (parte)165 e 166 (parte)) il parere rimane il medesimo indicato in precedenza.

Per il sito di destinazione esterna identificabile con l'area della cava in gestione alla ditta Molise Appalti srl autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1 datata 08/05/2012 e valida fino al 30/05/2022 (foglio n. 48 particelle nn. 12,, 42, 43, 44 e 45), invece non essendo vincolata dal punto di vista idrogeologico, nessun parere può essere emesso.

Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Nicolina Del

Bianco

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Regioni e Province autonome
Indirizzi in elenco

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ministero della Difesa
udc@postacert.difesa.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
segrdipartimento.ps@pecps.interno.it
dipps.558uffcoordffpp@pecs.interno.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente
tacdo@carabinieri.it

E p.c. Alla Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti
On. Stefano Vignaroli
vignaroli_s@camera.it

Al Capo di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

OGGETTO: Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

Risulta noto che tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità. Tale fenomeno, nel destare forte preoccupazione in tutta la popolazione direttamente ed indirettamente interessata dai predetti episodi, ha reso necessario un confronto tra questo Dicastero unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.

In particolare le presenti linee guida indicano criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:

- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell'ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
- Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali;

Come per altro rilevato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nei lavori di approfondimento delle tematiche inerenti il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, l'elevato impegno di risorse richiesto da un incendio presso impianti di gestione e trattamento di rifiuti, in termini di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni, *"è tale da suggerire o imporre un investimento adeguato nella prevenzione, che sicuramente corrisponde a un interesse non solo di tutela ambientale ma anche di migliore gestione delle risorse pubbliche"* (pag. 96 della Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti).

In questo senso è stato definito il documento prot. 4064 del 15/03/18, già trasmesso a codeste Amministrazioni.

Tuttavia, alla luce di alcune pertinenti osservazioni presentate, questo Dicastero ha dato seguito al procedimento di revisione del suddetto documento, coinvolgendo opportunamente anche le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare, al fine di addivenire ad un'ottimizzazione ed aggiornamento dei relativi contenuti.

La presente nota circolare, di carattere non cogente, annulla e sostituisce pertanto il documento prot. 4064 del 15/03/18.

1. Premessa

A seguito dei numerosi incendi che nell'ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell'intero sistema paese, è stato convenuto, in accordo con le Autorità territoriali e con gli Enti di controllo preposti, di individuare alcuni ambiti di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti. Occorre preliminarmente evidenziare che la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, compreso il rischio di incendio, è un obbligo che discende innanzi tutto dall'articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro il dovere di adottare, anche dove manchi una specifica regola di prevenzione, le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e l'esperienza, a tutelare l'integrità fisica dei propri lavoratori.

Il legislatore nazionale ha poi delineato nel tempo l'apparato prescrittivo rivolto a specificare sotto il piano tecnico il criterio posto dall'art. 2087 sopra citato, per poi realizzare con il d.lgs. n. 81 del 2008

il riassetto ed il coordinamento in un unico testo, armonizzato anche in attuazione delle numerose direttive comunitarie, delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con specifico riferimento al rischio di incendio, il D.M. 10.03.1998 stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 626 del 1994, ora abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 81 del 2008, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Posto il quadro normativo sopra indicato, e con specifico riferimento alle attività di gestione dei rifiuti, sono richiamati nel presente documento alcuni importanti concetti già ampiamente definiti nell'ambito delle linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti di cui al D.M. 29 gennaio 2007.

Pertanto, di seguito si elencano percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità preposte, rimanendo comunque le norme vigenti in materia il primo riferimento anche ai fini del controllo.

2. Contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti

Lo stoccaggio di rifiuti ai sensi dell'art. 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, inteso sia come operazione di smaltimento (D15) sia come operazione di recupero (R13), può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III – bis, Parte Seconda, del d.lgs. n. 152 del 2006, attraverso la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto, ovvero, per la sola operazione di recupero, attraverso la procedura semplificata di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. La pluralità delle procedure amministrative previste dal legislatore nazionale, cui conseguono provvedimenti amministrativi espressi o taciti da parte delle differenti autorità competenti, può comportare una disomogenea applicazione delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.

Ne consegue l'importanza della individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo di tali attività, ad utilizzo dei gestori, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle autorità preposte ai controlli.

Per quanto sopra, e nelle more dell'emanazione delle linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208 e 216, prevista dall'art. 195, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs. n. 152 del 2006, in cui potranno essere forniti gli ulteriori elementi necessari affinché lo stoccaggio dei rifiuti, inteso quale operazione principale svolta nell'ambito di un impianto di gestione rifiuti ovvero quale operazione intermedia della lavorazione dello stesso, possa risultare autorizzato su tutto il territorio nazionale con le stesse modalità, il presente documento individua alcuni elementi per la buona pratica di gestione degli stoccaggi.

Resta inteso che, qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un'attività di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011, si dovrà dare corso agli obblighi previsti dal predetto decreto.

Nell'intero complesso devono, altresì, essere rispettate le disposizioni in materia di prevenzione incendi previste dal d.lgs. 81/08 e dalle regole tecniche di prevenzione incendi pertinenti.

3. Prestazione delle garanzie finanziarie

Con riferimento alle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lett. g), del d.lgs. n. 152 del 2006, è necessario osservare quanto segue.

È noto come la Corte costituzionale, da ultimo con sent. n. 67 del 2014, abbia ricondotto il tema delle garanzie finanziarie alla competenza esclusiva statale in tema di «*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*» (art. 117, comma secondo, lett. s), cui è possibile affiancare anche quella in materia di «*ordinamento civile*» (art. 117, comma secondo, lett. l). Non è dunque possibile, per le Regioni, esercitare le proprie funzioni normative sul tema.

Nonostante ciò – nelle more della definizione del decreto ministeriale ex art. 195, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152 del 2006 – è opportuno che le autorità competenti con riferimento alla funzione autorizzatoria esercitino la propria discrezionalità amministrativa tenendo conto dei rischi significativi per la salute e per l'ambiente connessi all'ipotesi di incendi in impianti di gestione rifiuti. In particolare, risulta dunque opportuno che le autorità competenti ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 includano tra le «*misure precauzionali e di sicurezza*» che l'autorizzazione deve contenere in base al comma 11, lett. c), dell'articolo da ultimo citato, quelle concernenti il rischio di incendio correlato alle tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati. Ove effettivamente si proceda in tal senso consegue che – poiché ai sensi dell'art. 208, comma 11, il contenuto dell'autorizzazione deve garantire l'attuazione dei principi «di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti» di cui all'art. 178 del d.lgs. n. 152 del 2006 – le garanzie finanziarie devono essere adeguate rispetto agli effettivi rischi di gestione individuate dall'autorità competente, e dunque nella definizione delle stesse quest'ultima, in base all'art. 208, comma 11, lett. g), del d.lgs. n. 152 del 2006, dovrà considerare anche le prescrizioni precauzionali riguardanti il rischio di incendi. Per quel che concerne specificamente gli impianti di discarica, inoltre, rileva l'art. 14 del d.lgs. n. 36 del 2003, ai sensi del quale «*la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica (...) assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione*»: tale disposizione avvalorata ulteriormente, con specifico riferimento al tipo di impianti cui la stessa si applica, che la definizione delle garanzie finanziarie richieste operata dall'autorità competente in base all'art. 208, comma 11, lett. g), del d.lgs. n. 152 del 2006, deve considerare anche le prescrizioni precauzionali riguardanti il rischio di incendi individuate nell'autorizzazione.

Alla luce di quanto sopra osservato risulta dunque caldamente consigliato che le autorità competenti indichino le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi nell'ambito dell'autorizzazione adottata ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, e che la connessa garanzia finanziaria prestata dal richiedente sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati.

4. La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti

L'attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

In tale contesto, all'insorgere di un incendio nell'ambito di un impianto, come al verificarsi di una qualunque emergenza, devono seguire tutte le opportune azioni previste nel piano di gestione dell'emergenza, anche in conseguenza dei possibili rischi di natura chimico-biologica.

Tuttavia, prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell'emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l'incendio si verifichi sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l'insorgere; per questo assume grande importanza l'attività della prevenzione del rischio, attraverso:

- l'ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell'ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- l'adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
- il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
- l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

Ovviamente la natura del rischio, e le conseguenti azioni di prevenzione da adottare, dipendono dalla tipologia di rifiuto e di attività che si svolgono all'interno di un determinato impianto. Analizzare le diverse casistiche esula dalle finalità del presente documento, che invece ha come scopo quello di definire in via generale le buone pratiche per una gestione ottimale degli impianti adibiti alla gestione dei rifiuti, e di fornire a tutte le autorità in grado di eseguire attività di controllo, adeguati strumenti anche per verifiche di tipo più speditivo.

Con riferimento all'ottimizzazione dell'organizzazione interna di un impianto, assume un ruolo determinante nella prevenzione dei rischi la predisposizione di una adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di accettazione in ingresso, le aree di stoccaggio e di lavoro; in tal modo, oltre a limitare l'incidenza dei rischi infortunistici, è possibile contribuire a mitigare altre tipologie di rischio o, quantomeno, a contenere i danni in caso di incendio, soprattutto se è prevista una vera e propria compartimentazione di tali aree.

In questo senso, differenziare in modo chiaro, con apposita segnaletica e cartellonistica, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, rappresenta un'azione di prevenzione fondamentale. La differenziazione delle aree destinate allo stoccaggio è necessaria anche per prevenire incidenti dovuti ad eventuali contatti tra sostanze tra loro incompatibili, e pertanto deve tenere conto anche della natura e della pericolosità dei rifiuti.

Inoltre, sempre in tema di un'organizzazione ottimale di un impianto, giova ricordare l'importanza di mantenere in ordine le suddette aree, rispettando le capacità massime di stoccaggio autorizzate, ed avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi.

Con riferimento all'ottimizzazione delle tecniche comunemente adottate nella movimentazione e nello stoccaggio dei rifiuti, si evidenzia che occorre in primo luogo assicurare che i rifiuti vengano stoccati in sicurezza, prima di essere avviati ad una successiva fase di trattamento nell'ambito dello stesso impianto o in altri impianti terzi. In proposito, anche differenziare i rifiuti in base alla loro natura solida o liquida, si inserisce nel quadro generale dell'azione di prevenzione del rischio.

Mentre i rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al posizionamento in bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori o di rottura dei medesimi, i rifiuti di natura solida possono essere stoccati anche in cumuli di altezza variabile o in fosse.

Per quanto attiene agli stoccaggi di rifiuti in fossa, sebbene gli incendi in questi casi siano generalmente ritenuti poco frequenti, è comunque importante da parte dei gestori individuare procedure di intervento adeguate alla gravità dei singoli eventi, nonché le tecnologie più opportune alla prevenzione degli incendi che possono originarsi dalla eventuale combustione dei rifiuti.

Con riferimento all'adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti di gestione dei rifiuti, si evidenzia che il personale di ogni livello nell'impianto di gestione dei rifiuti deve essere adeguatamente informato e formato, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81 del 2008. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell'art. 36 comma 9 del d.lgs. 81 del 2008.

Con riferimento al controllo ed al monitoraggio delle sorgenti di innesco (dirette, indirette ovvero attrito e autocombustione) e delle fonti di calore, è necessario che nella valutazione del rischio, il gestore dell'impianto individui le possibili cause e le condizioni che possono favorirne l'innesco, al fine di adottare idonee precauzioni allo sviluppo e propagazione dell'incendio.

Per evitare in particolare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e gli eventuali danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti laddove possibile, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili.

Risulta, infatti che, se i rifiuti vengono mantenuti entro livelli di temperatura e umidità appropriati per il relativo processo, i rischi di combustione spontanea possono essere limitati al minimo, in particolare laddove il trattamento avvenga all'aperto.

In relazione alle misure di protezione attiva, in aggiunta agli estintori portatili di adeguata capacità estinguente, che comunque devono essere sempre presenti, sarà valutato il posizionamento di estintori carrellati e la realizzazione di un impianto idrico antincendio e di altri impianti di spegnimento manuali e/o automatici.

Infine, con riferimento all'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi, è fondamentale che il gestore assicuri la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia all'eventuale trattamento dei rifiuti, nonché degli impianti tecnologici in base alle scadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge, dei mezzi d'opera e degli eventuali impianti di protezione antincendi.

In particolare il gestore è tenuto ad effettuare regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.

Tutte queste attività che caratterizzano nel loro insieme l'azione di prevenzione, possono essere inserite sotto forma di prescrizioni gestionali da richiamare negli atti autorizzativi o nelle autocertificazioni per l'inizio di attività, meglio analizzate nel successivo capitolo.

5. Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi

Devono essere individuati i requisiti tecnici generali ed organizzativi obbligatori per tutti gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti, nonché gli accorgimenti operativi cui i gestori devono attenersi per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.

Resta inteso che tali requisiti e accorgimenti possono anche differenziarsi in base alla tipologia di rifiuti e di trattamento eventualmente effettuato da ciascun impianto.

Spetta conseguentemente all'autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza. Laddove, invece, l'operatività di un impianto non sia subordinata ad un procedimento autorizzativo espresso, spetta comunque all'autorità competente l'adeguamento della modulistica di autocertificazione che il gestore dovrà presentare congiuntamente all'istanza di inizio attività.

5.1 Ubicazione degli impianti

In via generale, e fatti salvi gli eventuali impianti già esistenti e regolarmente autorizzati, gli impianti che effettuano gestione di rifiuti non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B, corrispondenti alle classi di rischio molto elevato ed elevato, individuate nei piani di assetto idrogeologico, adottati ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006. E' opportuno localizzare gli impianti secondo criteri che privilegiano zone per insediamenti industriali ed artigianali, aree industriali o di servizi dismesse, in accordo ai requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un'adeguata rete viaria di collegamento, nel rispetto dei vincoli d'uso del territorio previsti dalle specifiche norme di settore.

5.2 Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti

Gli impianti di gestione dei rifiuti devono possedere specifici requisiti di tipo tecnico-organizzativo, atti a garantire che le operazioni, con particolare riferimento a quelle di stoccaggio, avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:

- area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
- area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
- area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarsi e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio; in casi specifici (come ad esempio per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione) le autorità competenti possono autorizzare il trattamento dei rifiuti anche su

aree prive di copertura, purché ciò non infici il trattamento stesso e siano adottate le più opportune prescrizioni di mitigazione degli impatti;

- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili etc. atti a limitare l'impatto anche visivo.

In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Nella pratica industriale le sopra citate prestazioni possono essere raggiunte trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti.

Per le aree che non necessitano, invece, del requisito di impermeabilizzazione, le autorità competenti possono consentire l'utilizzo di altri tipi di pavimentazione, come ad esempio il conglomerato bituminoso.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere gestite come rifiuto speciale.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.

Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

I serbatoi per i rifiuti liquidi:

- a) devono riportare una sigla di identificazione;
- b) devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- c) possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
- d) devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti-traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
- e) non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;
- f) le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate.

I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

5.3 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.

In fase di progettazione, e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti devono essere previsti:

- impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso;
- impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio;
- impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
- impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e

- controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti,), realizzato in conformità alle norme vigenti;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
 - adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
 - impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
 - riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
 - allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
 - impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

6. Modalità di gestione

In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

Si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

6.1 Modalità e accorgimenti operativi e gestionali

In particolare, deve essere assicurata la verifica di quanto segue:

- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore); nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo che nell'atto autorizzativo non sia specificata una cadenza superiore.
- in ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;

- laddove la gestione dei rifiuti avvenga secondo le procedure semplificate di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, le quantità massime dei rifiuti non pericolosi e pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso produttori, recuperatori e centri di stoccaggio intermedi, nelle more della adozione dei decreti di cui all'art. 214, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rispettino quanto indicato rispettivamente all'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 ed all'art. 4 del D.M. n. 161 del 12 giugno 2002;
- sia comunicato, nei casi previsti, alla Provincia competente per territorio l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni "mobili", salvo nei casi specifici espressamente autorizzati;
- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
 - a) la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - d) di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 - e) il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - f) ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:
 - a) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
 - b) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
 - c) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
- siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o pulverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del d.lgs. n. 152 del 2006 e nel rispetto delle indicazioni del competente Ente gestore del catasto;
- i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti

- autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
- nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;
 - qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri; le autorità competenti potranno comunque autorizzare altezze superiori, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;
 - i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
 - i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
 - sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
 - gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
 - la recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;
 - i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
 - ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
 - il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
 - tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.

Si evidenzia, infine, che le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.

Lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile all'infinito non può che ingenerare rischi di:

- a) abbandono del cumulo di rifiuti per aumento nel tempo dei costi di gestione non adeguatamente coperti dagli introiti;
- b) aumento della possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l'integrità del contenitore.

Si rappresenta pertanto l'opportunità che le autorizzazioni individuino, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006, termini temporali massimi ragionevoli per le operazioni di stoccaggio nonché che le stesse rechino indicazioni sulla capacità massima di stoccaggio istantanea.

Peraltro la mera operazione di stoccaggio non può dare origine a rifiuti di natura e/o CER diversi e pertanto i tempi di sosta sono facilmente verificabili attraverso i registri di carico e scarico.

A tal riguardo, con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione, si precisa che:

- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. In ogni caso, per gli impianti in procedura semplificata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 la messa in riserva di rifiuti non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002, devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

6.2 Gestione delle emergenze

Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.

In particolare si evidenzia che l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le scadenze ivi specificate, allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

A tal riguardo si evidenzia che il piano di emergenza è già uno strumento obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 5 del DM 10/3/1998. La legge n. 132 del 2018 ne prevede la predisposizione per tutti gli impianti esistenti, ovvero l'adeguamento con il recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26 bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Si raccomanda inoltre a tutti i gestori di trasmettere al prefetto competente per territorio le necessarie informazioni per l'elaborazione del piano di emergenza esterna agli impianti.

7. Controlli ambientali

L'attività di controllo riveste necessariamente il ruolo fondamentale di assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal legislatore.

Come rilevato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, la natura degli impianti e la tipologia di attività in essi svolte, richiederebbero un'azione di prevenzione coordinata sia nella fase autorizzativa a monte, sia nella fase di esercizio, attraverso controlli documentali e fisici presso gli impianti (pag. 96 della Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti).

L'esecuzione dei controlli presso gli impianti deve essere effettuata da personale adeguatamente formato ed auspicabilmente effettuata da squadre in grado di adempiere al maggior numero di attività richieste nel caso specifico, in maniera da realizzare un processo virtuoso che sviluppi la collaborazione tra tutte le strutture dell'Agenzia regionale/provinciale, finalizzata all'effettivo coordinamento tra tutte le forze ispettive con competenze sui controlli ambientali.

Come noto, ISPRA e le Agenzie ambientali del sistema regionale svolgono attività di controllo nell'ambito degli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nazionale e regionale, mentre le Province svolgono i controlli sugli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Tuttavia, come rilevato dalla stessa Commissione parlamentare d'inchiesta (pag. 95 della Relazione) le possibili cause dell'aumento dei fenomeni di incendio negli impianti che gestiscono rifiuti possono essere riconducibili anche a:

- una fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi adeguati di sorveglianza e controllo;
- la rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico degli impianti e quindi di incrementato pericolo di incendio;
- la possibilità, determinata da congiunture nazionali e internazionali, di sovraccarico di materia non gestibile, che quindi dà luogo a incendi dolosi "liberatori".

Ed è per tale motivo che si rende quanto mai opportuna una *"adeguata programmazione di controlli, anche con gli strumenti pianificatori riservati al Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi della legge n. 132 del 2016 che tenga in debito conto la complessa realtà dell'impiantistica allargando lo sguardo agli impianti apparentemente minori ma potenzialmente a rischio."*(pag. 97 della Relazione)

Per quanto concerne gli impianti al di fuori dell'A.I.A., è pertanto essenziale definire una strategia che assicuri una maglia di controlli sinergici e non ridondanti.

In tal senso, è fondamentale agire in stretto coordinamento con altri organismi deputati al controllo, quali il Comando dei Vigili del fuoco, per gli aspetti di propria competenza, i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia municipale e provinciale ecc...

Anche al fine di agevolare le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, occorre definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la eventuale presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio (vedi scheda allegata).

Qualora nel corso dei controlli svolti a qualsiasi titolo e da qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria si verifici la presenza di quantitativi di rifiuti in stoccaggio superiori a quelli autorizzati, ovvero modalità di gestione dei rifiuti non conformi alle norme di sicurezza antincendio, alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed alle disposizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi, ne sarà data tempestiva notizia all'Autorità competente che procederà con le opportune conseguenti azioni.

E' infine importante evidenziare che, oltre agli stoccaggi non conformi agli standard delle procedure semplificate o alle prescrizioni indicate negli atti autorizzativi, esistono sul territorio anche depositi temporanei cd. irregolari, condotti nell'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 183, lett. bb), del d.lgs. n. 152 del 2006, piuttosto che depositi incontrollati o abbandoni di rifiuti presso strutture anche dismesse o all'aperto, esposti a rischio di sviluppo di incendi.

In tali casi, proprio per prevenire possibili conseguenze per l'ambiente e la popolazione, è opportuno che l'azione di controllo venga estesa, ai sensi dell'art. 255 e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche agli abbandoni di rifiuti ed alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate.

In questo senso è fondamentale il ruolo che rivestono anche Province e Comuni nell'ambito del controllo del proprio territorio e patrimonio, con lo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni illeciti, o quanto meno di non aggravare le eventuali situazioni di criticità già esistenti, allo scopo di scongiurare l'eventuale sviluppo di incendi o di altre criticità ambientali.

Per consentire all'autorità giudiziaria di eseguire tutte le opportune indagini investigative atte ad accertare l'eventuale natura dolosa o colposa dell'evento, al verificarsi di un eventuale incendio presso impianti o siti di stoccaggio di rifiuti, a seguito di tutte le necessarie attività di spegnimento e di gestione dell'emergenza, è necessario che le notizie di reato pervengano alle procure territorialmente competenti tempestivamente ed in forma utile, in conformità alle disposizioni dell'art. 347 del C.P.P.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

GRILLO MARIANO
MINISTERO AMBIENTE
Dirigente Generale RIN
21.01.2019 15:29:00 UTC

Il Coordinatore della Divisione II Sergio Cristofanelli



CG01, PR08

ELENCO INDIRIZZI DELL REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Regione Abruzzo

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Regione Campania

dg.05@pec.regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

ambiente@certregione.fvg.it

Regione Marche

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

Regione Lazio

val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria

protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Lombardia

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione Molise

regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Regione Puglia

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Regione Sardegna

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Regione Sicilia

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Trentino Alto Adige

regione.taa@regione.taa.legalmail.it

Regione Umbria

direzioneamiente.regione@postacert.umbria.it

Regione Valle D'Aosta

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

Regione Veneto

ambiente@pec.regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento

dip.taaf@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano

abfallwirtschaft.gestionerifiuti@pec.prov.bz.it

D.M. 24/04/2008: CALCOLO delle TARIFFE ISTRUTTORIE IPPC
rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. ex art. 2 del D.M. 24/04/2008
attività IPPC principale

Ragione sociale: FOGLIA UMBERTO S.R.L.

Indirizzo impianto: via LOCALIA' IMPORCHIA VALLONE CUPO n° S.N.C.
città GUGLIONESI CAP 86034

Referente AIA: sig. GIOVANNI FOGLIA
tel: 0875680679 fax: 0875680679
PEC/e-mail: info@fogliaumberto.it

Attività IPPC principale: si Codice attività IPPC: 5.4

Tipologia Istruttoria: rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A.

1. COSTO per ACQUISIZIONE e GESTIONE della DOMANDA	C_D	2 500 €
---	----------------------	----------------

L'impianto ricade nell'allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 o è impianto di combustione con potenza termica maggiore di 300 MW? (si/no) no

2. COSTO ITRUTTORIA per VERIFICA EMISSIONI in ATMOSFERA	C_{Aria}	3 200 €
--	-------------------------	----------------

Fonti di emissione in atmosfera da cui non deriva alcun inquinante:	n°	<u>1</u>
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 5 ÷ 10 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 11 ÷ 17 inquinanti:	n°	<u>1</u>
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 18 o più inquinanti:	n°	<u>0</u>

Note: per il costo istruttoria riguardante le emissioni in aria (C_{Aria}) il numero degli inquinanti da considerare, in sede di primo rilascio, è quello indicato nella seconda tabella dell'Allegato I, punto 2 al Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, che mette in relazione l'attività IPPC con il numero di inquinanti, in accordo con il Decreto Ministeriale 23 novembre 2001 (INES) in particolare le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC.

I punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in AIA, nel quale saranno conteggiate in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente incluibili, in progetti di miglioramento.

3. COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA SCARICHI IDRICI	C_{H2O}	100 €
--	------------------------	--------------

Scarichi idrici da cui non deriva alcun inquinante:	n°	<u>4</u>
Scarichi idrici da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Scarichi idrici da cui derivano 5 ÷ 7 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Scarichi idrici da cui derivano 8 ÷ 12 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Scarichi idrici da cui derivano 13 ÷ 15 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Scarichi idrici da cui derivano 16 o più inquinanti:	n°	<u>0</u>

Note: gli scarichi in fogna di acque reflue domestiche sono assimilati a scarichi con nessun inquinante (Allegato I, punto 3, seconda tabella, prima riga DM 24/04/2008).

4. COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI	$C_{RP}+C_{RnP}$	3 000 €
--	------------------------------------	----------------

Vengono gestiti rifiuti di propria produzione in deposito temporaneo? (sì/no) si

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del D.M. 24 aprile 2008, si considerano le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima autorizzata dell'impianto.

4.a COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI PERICOLOSI	C_{RP}	0 €
--	----------------------------	------------

Quantità media giornaliera di rifiuti pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto (**)
sottoposti, **nello stesso impianto**, ad operazioni R o D: tonn/gg 0.0

4.b COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI non PERICOLOSI	C_{RnP}	3 000 €
--	-----------------------------	----------------

Quantità media giornaliera di rifiuti non pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto
(**) sottoposti, **nello stesso impianto**, ad operazioni R o D: tonn/gg 145.0

*Note : l'Azienda in oggetto non svolge attività di gestione rifiuti (né in regime ordinario, né in regime di semplificato, **vengono compilate le celle col valore "0"**).*

5. ULTERIORI COMPONENTI AMBIENTALI	$C_{CA}+C_{RI}+C_{EM}+C_{Od}+C_{ST}+C_{RA}$	2 450 €
---	---	----------------

C_{CA} - la componente ambientale "clima acustico" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{CA} **1 750 €** si

C_{RI} - la componente ambientale "tutela quantitativa della risorsa idrica" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{RI} **- €** no

C_{EM} - la componente ambientale "campi elettromagnetici" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{EM} **- €** no

C_{Od} - la componente ambientale "odori" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{Od} **700 €** si

C_{ST} - la componente ambientale "sicurezza del territorio" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{ST} **- €** no

C_{RA} - la componente ambientale "ripristino ambientale" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{RA} **- €** no

Note : per il primo rilascio viene assegnato il valore "si" alle voci secondo le indicazioni di cui alla tabella al punto 5 dell'Allegato I del DM 24 aprile 2008 . Viene assegnato il valore "no" a tutte le altre voci.

6. RIDUZIONE DEL COSTO ISTRUTTORIO	$C_{SGA} + C_{Dom}$	1 500 €
---	---------------------------------------	----------------

6.a RIDUZIONE per SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE	C_{SGA}	0 €
---	-----------------------------	------------

E' presente un Sistema di Gestione Ambientale registrato o certificato per l'impianto oggetto di AIA? (sì/no) EMAS no

ISO 14001 no

6.b RIDUZIONE per MODALITÀ di PRESENTAZIONE DOMANDA	C_{Dom}	1 500 €
--	-----------------------------	----------------

La domanda di AIA è stata presentata secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente? (sì/no) si

La domanda di AIA è stata presentata corredata da copia informatizzata? (sì/no) si

D.M. 24/04/2008: CALCOLO delle TARIFFE ISTRUTTORIE IPPC
rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. ex art. 2 del D.M. 24/04/2008
attività IPPC principale

Conformemente alla D.G.R. Molise 8 agosto 2012, n. 541 e al D.M. 24 aprile 2008, la tariffa istruttoria relativa al rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. è determinata tenendo conto del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di cui al punto 1, dei costi istruttori per la verifica del rispetto delle discipline in materia di inquinamento ambientale di cui ai precedenti punti 2, 3, 4a, 4b e 5, nonché sottraendo le riduzioni di cui ai punti 6.a e 6.b, secondo la seguente formula:

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Calcolo Tariffa Istruttoria

Costo	Importo (€)
C_D	2 500 €
C_{Aria}	3 200 €
C_{H2O}	100 €
$C_{RP} + C_{RnP}$	3 000 €
C_{CA}	1 750 €
C_{RI}	- €
C_{EM}	- €
C_{Od}	700 €
C_{ST}	- €
C_{RA}	- €
C_{SGA}	- €
C_{Dom}	1 500 €
T_i	9 750 €

Calcolo Costi C_{Aria} , C_{H2O} e $C_{RP} + C_{RnP}$

C_{Aria} nessun inquinante	200 €
C_{Aria} da 1 a 4 inquinanti	- €
C_{Aria} da 5 a 10 inquinanti	- €
C_{Aria} da 11 a 17 inquinanti	3 000 €
C_{Aria} più di 17 inquinanti	- €
C_{Aria} totale	3 200 €

C_{H2O} nessun inquinante	100 €
C_{H2O} da 1 a 4 inquinanti	- €
C_{H2O} da 5 a 7 inquinanti	- €
C_{H2O} da 8 a 12 inquinanti	- €
C_{H2O} da 13 a 15 inquinanti	- €
C_{H2O} più di 15 inquinanti	- €
C_{H2O} totale	100 €

C_{RP}	- €
C_{RnP}	3 000 €
$C_{RP} + C_{RnP}$	3 000 €

D.M. 24/04/2008: CALCOLO delle TARIFFE ISTRUTTORIE IPPC
rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. ex art. 2 del D.M. 24/04/2008
ulteriore installazione IPPC connessa funzionalmente alla principale

Ragione sociale: FOGLIA UMBERTO S.R.L.

Indirizzo impianto: via LOCALIA' IMPORCHIA VALLONE CUPO n° S.N.C.
città GUGLIONESI CAP 86034

Referente AIA: sig. GIOVANNI FOGLIA
tel: 0875680679 fax: 0875680679
PEC/e-mail: info@fogliaumberto.it

Attività IPPC principale: no **Codice attività IPPC:** 5.3, lettera a)

Tipologia Istruttoria: rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A.

1. COSTO per ACQUISIZIONE e GESTIONE della DOMANDA	C_D	
---	----------------------	--

L'impianto ricade nell'allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 o è impianto di combustione con potenza termica maggiore di 300 MW? (si/no) no

2. COSTO ITRUTTORIA per VERIFICA EMISSIONI in ATMOSFERA	C_{Aria}	800 €
--	-------------------------	--------------

Fonti di emissione in atmosfera da cui non deriva alcun inquinante:	n°	<u>0</u>
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti:	n°	<u>1</u>
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 5 ÷ 10 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 11 ÷ 17 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 18 o più inquinanti:	n°	<u>0</u>

Note: per il costo istruttoria riguardante le emissioni in aria (C_{Aria}) il numero degli inquinanti da considerare, in sede di primo rilascio, è quello indicato nella seconda tabella dell'Allegato I, punto 2 al Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, che mette in relazione l'attività IPPC con il numero di inquinanti, in accordo con il Decreto Ministeriale 23 novembre 2001(INES) in particolare le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC.

I punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in AIA, nel quale saranno conteggiate in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente inclu dibili, in progetti di miglioramento.

3. COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA SCARICHI IDRICI	C_{H2O}	100 €
--	------------------------	--------------

Scarichi idrici da cui non deriva alcun inquinante:	n°	<u>2</u>
Scarichi idrici da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Scarichi idrici da cui derivano 5 ÷ 7 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Scarichi idrici da cui derivano 8 ÷ 12 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Scarichi idrici da cui derivano 13 ÷ 15 inquinanti:	n°	<u>0</u>
Scarichi idrici da cui derivano 16 o più inquinanti:	n°	<u>0</u>

Note: gli scarichi in fogna di acque reflue domestiche sono assimilati a scarichi con nessun inquinante (Allegato I, punto 3, seconda tabella, prima riga DM 24/04/2008).

4. COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI	$C_{RP} + C_{RNP}$	3 000 €
--	--------------------	----------------

Vengono gestiti rifiuti di propria produzione in deposito temporaneo? (sì/no) si

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del D.M. 24 aprile 2008, si considerano le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima autorizzata dell'impianto.

4.a COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI PERICOLOSI	C_{RP}	/
--	----------	---

Quantità media giornaliera di rifiuti pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto (**)
sottoposti, **nello stesso impianto**, ad operazioni R o D: tonn/gg 0.0

4.b COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI non PERICOLOSI	C_{RNP}	3 000 €
--	-----------	----------------

Quantità media giornaliera di rifiuti non pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto
(**) sottoposti, **nello stesso impianto**, ad operazioni R o D: tonn/gg 138.0

*Note : l'Azienda in oggetto non svolge attività di gestione rifiuti (né in regime ordinario, né in regime di semplificato, **vengono compilate le celle col valore "0"**).*

5. ULTERIORI COMPONENTI AMBIENTALI	$C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA}$	2 450 €
---	---	----------------

C_{CA} - la componente ambientale "clima acustico" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{CA} **1 750 €** si

C_{RI} - la componente ambientale "tutela quantitativa della risorsa idrica" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{RI} / € no

C_{EM} - la componente ambientale "campi elettromagnetici" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{EM} / € no

C_{Od} - la componente ambientale "odori" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{Od} **700 €** si

C_{ST} - la componente ambientale "sicurezza del territorio" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{ST} / € no

C_{RA} - la componente ambientale "ripristino ambientale" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

C_{RA} / € no

Note : per il primo rilascio viene assegnato il valore "si" alle voci secondo le indicazioni di cui alla tabella al punto 5 dell'Allegato I del DM 24 aprile 2008 . Viene assegnato il valore "no" a tutte le altre voci.

6. RIDUZIONE DEL COSTO ISTRUTTORIO	$C_{SGA} + C_{Dom}$	/
---	---------------------	---

6.a RIDUZIONE per SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE	C_{SGA}	/
---	-----------	---

E' presente un Sistema di Gestione Ambientale registrato o certificato per l'impianto oggetto di AIA? (sì/no) **EMAS** no

ISO 14001 no

6.b RIDUZIONE per MODALITÀ di PRESENTAZIONE DOMANDA	C_{Dom}	/
--	-----------	---

La domanda di AIA è stata presentata secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente? (sì/no) si

La domanda di AIA è stata presentata corredata da copia informatizzata? (sì/no) si

D.M. 24/04/2008: CALCOLO delle TARIFFE ISTRUTTORIE IPPC
rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. ex art. 2 del D.M. 24/04/2008
ulteriore installazione IPPC connessa funzionalmente alla principale

Conformemente alla D.G.R. Molise 8 agosto 2012, n. 541 e al D.M. 24 aprile 2008, la tariffa istruttoria relativa al rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. è determinata tenendo conto del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di cui al punto 1, dei costi istruttori per la verifica del rispetto delle discipline in materia di inquinamento ambientale di cui ai precedenti punti 2, 3, 4a, 4b e 5, nonché sottraendo le riduzioni di cui ai punti 6.a e 6.b, secondo la seguente formula:

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Calcolo Tariffa Istruttoria

Costo	Importo (€)
C_D	
C_{Aria}	800 €
C_{H2O}	100 €
$C_{RP} + C_{RnP}$	3 000 €
C_{CA}	1 750 €
C_{RI}	
C_{EM}	
C_{Od}	700 €
C_{ST}	
C_{RA}	
C_{SGA}	
C_{Dom}	
T_i	6 350 €

Calcolo Costi C_{Aria} , C_{H2O} e $C_{RP} + C_{RnP}$

C_{Aria} nessun inquinante	
C_{Aria} da 1 a 4 inquinanti	800 €
C_{Aria} da 5 a 10 inquinanti	
C_{Aria} da 11 a 17 inquinanti	
C_{Aria} più di 17 inquinanti	
C_{Aria} totale	800 €

C_{H2O} nessun inquinante	100 €
C_{H2O} da 1 a 4 inquinanti	
C_{H2O} da 5 a 7 inquinanti	
C_{H2O} da 8 a 12 inquinanti	
C_{H2O} da 13 a 15 inquinanti	
C_{H2O} più di 15 inquinanti	
C_{H2O} totale	100 €

C_{RP}	
C_{RnP}	3 000 €
$C_{RP} + C_{RnP}$	3 000 €

ALL. 5



COMUNE DI GUGLIONESI

(Provincia di Campobasso)

SETTORE TECNICO
comune.guglionesi@pec.leonet.it

MEZZO PEC

PROT. N. 3412
DEL 18/03/2019

Alla Regione Molise
Servizio Tutela Ambientale
Via Nazario Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

Alla Regione Molise
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Nazario Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

Alla Regione Molise
Servizio Forestale e Tutela della Montagna
Via Nazario Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

Alla Regione Molise
Servizio Beni Ambientali
Viale Elena
86100 CAMPOBASSO


Alla Regione Molise
Servizio Geologico e Sismico
Viale Elena, 1
86100 CAMPOBASSO

All'Autorità di Bacino Regionale
c.da Colle delle Api
86100 CAMPOBASSO

Alla Provincia di Campobasso
Via Roma
86100 CAMPOBASSO

All'ARPA Molise
Direzione Generale
Via Petrella, 1
86100 CAMPOBASSO

All'ASREM
Servizio Sanità Pubblica
Via Petrella, 1
86100 CAMPOBASSO



Alla Soprintendenza ai beni Archeologici
Via Chiarizia 14
86100 CAMPOBASSO

Alla Soprintendenza ai beni Ambientali
Salita San Bartolomeo, 10
86100 CAMPOBASSO

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Via S. Antonio Dei Lazzari, 5/a
86100 CAMPOBASSO

Alla Stazione CC Forestale Campobasso
Via Vincenzo Tiberio 95
86100 CAMPOBASSO

Alla ditta FOGLIA UMBERTO Srl
c.da Pieve 8/D
62100 Macerata

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Intervento di manutenzione straordinaria (impianto di selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento (discarica di rifiuti non pericolosi) da realizzarsi nel Comune di Guglionesi (CB) – Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2019.
– TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA -

Parere reso ai sensi del comma 14 dell'art. 6 (14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.) e del comma 6 dell'art. 208 (6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.) del D.Lgs. 152/2006

Il Comune di Guglionesi, per quanto di competenza e nelle more dalla procedimento attivato dal soggetto proponente (Foglia Umberto S.r.l.) presso l'Autorità Competente (Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise); finalizzato ad ottenere il rilascio delle Autorizzazioni necessarie per la realizzazione e gestione degli interventi previsti dal "Progetto di adeguamento del polo impiantistico di Guglionesi: manutenzione straordinaria (Impianto di Selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento(Discarica per rifiuti non pericolosi)";

constatato che il progetto presentato per il rilascio dell'A.I.A., ricompresa all'interno della procedura



di V.I.A. ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs n. 152/2006, è conforme a quanto già approvato da questo Ente con Delibera di C.C. n. 32 del 19/09/2016, in conseguenza della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Guglionesi e svoltasi in data 21/07/2016, alla quale hanno partecipato gli Enti aventi titolo ad esprimersi in sede di rilascio delle sopra richiamate Autorizzazioni;

considerato che lo scrivente Comune di Guglionesi, su richiesta del proponente, ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica che risulta allegato agli elaborati progettuali;

che in virtù delle autorizzazioni che verranno rilasciate l'approvazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (rif.: comma 6 art. 208 del D.Lgs. 152/2006);

ravvisato che per le opere oggetto di Permesso di Costruire vengono ad essere ricomprese nelle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

esprime parere favorevole al rilascio delle Autorizzazioni necessarie in favore della ditta proponente, finalizzate alla realizzazione e gestione di quanto contenuto nelle previsioni e documentazioni progettuali oggetto della C.d.S. convocata dalla Regione Molise con nota prot. n. 27084 del 05/03/2019 acquisita all'Ente al prot. n. 2758 del 05/03/2019.

Guglionesi 18/03/2019

IL RUP
Arch. Marcello CARUSO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Antonio NOTARELLI



